

**COMUNE DI SEDRINA
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA
DOMICILIARE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12.12.2007 pubblicata dal 04.01.2008 al 19.01.2008 n. 3 Rep. Albo.

Ripubblicato per ulteriori 15 giorni all'Albo Pretorio dal 14.04.2008 al 29.04.2008 – n. 177 Reg. Albo – ai sensi dell'art. 76 – comma 3 – dello Statuto comunale.

Art. 1
Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari anche non residenti ma che siano temporaneamente inseriti nel nucleo familiare di parenti di cui all'art. 433 del Codice Civile residenti nel Comune. Nel caso di soggetti non residenti che si trovano nella condizione di cui sopra l'intervento non potrà superare il limite temporale di sei mesi.
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 2
Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 3
Prestazioni

Possono rientrare nel servizio di assistenza domiciliare le seguenti prestazioni:

Aiuto per il governo della casa:

- riordino del letto della stanza;
- pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati, curando l'areazione e l'illuminazione dell'ambiente;
- cambio della biancheria;
- lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente ed eventuale utilizzo del servizio di lavanderia ove previsto;
- piccoli lavori di rammendo e di cucito;
- spesa e rifornimenti;
- preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie;
- attivazione di risorse per i problemi riguardanti la manutenzione dell'alloggio.

Aiuti atti a favorire e/o mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera:

- alzare l'utente dal letto;
- curare ligiene della persona;
- vestizione;
- nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto per una corretta deambulazione;
- aiuto nei movimenti di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari;
- accorgimenti per una giusta posizione degli invalidi in condizioni di riposo;
- aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare ecc.
- mobilizzazione delle persone costrette a letto e simili.

Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione:

- frizioni e massaggi per la prevenzione delle piaghe da decubito;
- prelievo della temperatura;
- segnalazione al medico curante di qualsiasi anomalia delle condizioni dell'utenza.

Prestazioni di segretario sociale:

- informazioni su diritti, pratiche e servizi;
- svolgimento di piccole commissioni;
- collegamento e collaborazione con associazioni di volontariato per la creazione di supporti all'anziano (pasti caldi, telesoccorso, ecc.)
- accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità quando questi non sia in grado di recarvisi autonomamente e non vi siano altre risorse familiari o di volontariato.

Interventi volti a favorire la vita di relazione:

- coinvolgimento di parenti e vicini;
- partecipazione agli interventi di socializzazione e/o di recupero a favore della persona;
- rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricreative del territorio.

Art. 4

Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile del Servizio competente sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o del servizio Sociale Territoriale. Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la certificazione ISEE di cui al Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica.

Art. 5

Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è assicurata fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale. L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda. In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;

Art. 6
Partecipazione al costo del servizio

1. Al fine di garantire i servizi di assistenza domiciliare al maggior numero di utenti che ne fanno domanda, l'Amministrazione Comunale richiede una partecipazione economica degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate.
2. La condizione ISEE da considerare ai fini dell'applicazione della tabella è data da:

SITUAZIONE ISEE	COSTO ORARIO DEL SERVIZIO
€ 6.000,00 - € 8.999,99	€ 2,00
€ 9.000,00 - € 11.999,99	€ 4,00
€ 12.000,00 - € 14.999,99	€ 6,00
€ 15.000,00 - € 17.999,99	€ 8,00
€ 18.000,00 - € 20.999,99	€ 10,00
€ 21.000,00 - oltre	100% del costo orario sostenuto dal Comune con l'operatore assistenziale

All'aggiornamento dei limiti provvede la Giunta Comunale.

Art. 7
Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alle persone di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena esclusione dal servizio richiesto o, quantomeno, della conseguente applicazione della tariffa massima.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

Art. 8
Decorrenza

Le norme del presente Regolamento andranno a disciplinare tutti i futuri interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data della sua approvazione.

Altresì il presente Regolamento disciplinerà tutti i servizi e gli interventi assistenziali già in atto nel Comune.

Art. 9
Pubblicità del presente regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.